



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 28-02-2025

SEDUTA Pubblica - Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **17:45**, nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

Vescovi Stefano	Sindaco	Presente
Prati Federico	Consigliere	Presente
Cilloni Fabrizio	Consigliere	Presente
Ghidoni Jessica	Consigliere	Presente
Francia Paolo	Consigliere	Presente
Vecchi Martina	Consigliere	Presente
Lugarini Mauro	Consigliere	Presente
Cremaschi Lorenza	Consigliere	Presente
Rattu Mario	Consigliere	Assente
Ferrari Maria Luisa	Consigliere	Presente
Vignali Loretta	Consigliere	Assente
Giaroli Mariasanta	Consigliere	Presente
Canali Marco	Consigliere	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 2

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Paltrinieri Giulia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco - Presidente Vescovi Stefano dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Vengono designati SCRUTATORI I CONSIGLIERI: Fabrizio Cilloni, Marco Canali e Federico Prati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la legge n. 160 del 2019 che all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022);
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prosetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

VISTI i decreti MEF 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024 che:

- individuano le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- dispongono l'obbligo di trasmettere al Dipartimento delle finanze del MEF il Prospetto di approvazione delle aliquote dell'IMU, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, a decorrere dall'anno di imposta 2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, che consente ai Comuni di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2025, il quale ha differito, al 28 febbraio 2025, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2025, le aliquote IMU di cui all'allegato "Prospetto aliquote IMU", elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VERIFICATA la competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON votazione espressa per alzata di mano dai n.11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, all'esito della quale si hanno i seguenti risultati: favorevoli n.8 (otto), contrari n.3 (tre: Maria Luisa Ferrari, Mariasanta Giaroli, Marco Canali), astenuti: nessuno,

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati e che qui si ritengono integralmente richiamati,

1. **DI APPROVARE**, a norma dei DM 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024, il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2025, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che le aliquote approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2025;

3. **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento comunale in materia di I.M.U.;
4. **DI INVIARE**, a norma dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, secondo le specifiche tecniche di cui ai DM 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, in quanto atto propedeutico a quello di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;
- Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano dai n.11 (undici) consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Esprime parere **Favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Data: 25-02-2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giulia Paltrinieri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Esprime parere **Favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Data: 25-02-2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giulia Paltrinieri

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL Sindaco - Presidente
Vescovi Stefano**

**IL Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Paltrinieri Giulia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta che:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per giorni consecutivi con decorrenza dal al , come previsto dall'art. 124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00 n.267/2000 e ss.mm.ii.

Reg. Pubblicazione

Vezzano sul Crostolo,

**IL Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Paltrinieri Giulia**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 28-02-2025 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vezzano sul Crostolo, lì

**IL Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Giulia Paltrinieri**

Prospetto aliquote IMU - Comune di VEZZANO SUL CROSTOLO

ID Prospetto 7471 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,96%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,54%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione	0,9%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10 Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B, C Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/3 Prigioni e riformatori - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza	0,79%

	fine di lucro) - C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) - C/7 Tettoie chiuse od aperte	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 22/2/2025 alle 14:27:28